



CITTA' DI MESSINA

Direzione Generale

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI

Approvato con determinazione del Direttore Generale n. 10244 del 12.12.2023.

1 - OGGETTO

E' istituito un elenco comunale di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal Servizio Contenzioso Civile della Direzione generale e, dopo l'approvazione da parte del Dirigente competente, verrà pubblicato sul Portale Appalti al seguente link: <https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti>, nella sezione "Bandi e Avvisi d'iscrizione", sul profilo committente del Comune di Messina, nella sottosezione "bandi gara e contratti" di Amministrazione Trasparente, e all'albo pretorio on-line.

2 - ISTANZA DI ISCRIZIONE: DURATA, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La durata dell'iscrizione all'elenco avvocati del Comune di Messina è a tempo indeterminato e l'albo verrà aggiornato annualmente sulla scorta delle nuove istanze che perverranno successivamente alla pubblicazione del nuovo elenco degli idonei sul Portale Appalti al seguente link: <https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti> nella sezione "Bandi e Avvisi d'iscrizione", sul sito internet istituzionale (profilo di committente) www.comune.messina.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2024**; esse potranno essere trasmesse unicamente a mezzo Portale Appalti al seguente link: <https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti>, accedendo tramite SPID sino al 31.12 2023 e anche con CIE da Gennaio 2024.

E' possibile, dopo aver effettuato l'accesso, raggiungere la sezione Elenco Operatori Economici, cliccando su "Bandi e avvisi d'iscrizione", su "visualizza scheda" dell'Elenco "E00015", scaricare la documentazione e presentare la propria istanza (con gli allegati richiesti) tramite il tasto "domanda di iscrizione".

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà contenere tutto quanto indicato **all'art. 5** del "*Nuovo regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni*".

all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio" approvato con deliberazione consiliare n. 387 del 13.11.2023, come di seguito riportato:

1. L'iscrizione nell'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) l'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza, del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, di posta elettronica semplice PEO e certificata PEC;
 - b) l'eventuale abilitazione alle Magistrature Superiori;**
 - c) la dichiarazione in autocertificazione, con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al precedente art.4;
 - d) l'indicazione delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione;**
 - e) la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

L'iscrizione resta condizionata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae e professionale nel formato standard Europeo (**pdf aperto**), dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nelle sezioni per cui si chiede l'iscrizione; ai sensi dell'attuale normativa, in calce al curriculum, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)".
- c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.
- d) Autocertificazione contenente le dichiarazioni previste nel presente avviso agli artt.2 e 3 (ai sensi dell'Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445).**

Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno essere prodotti per ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione nell'elenco dell'intero studio associato. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dello studio associato avviene sulla base dei curricula dei singoli avvocati nelle diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

L'iscrizione nell'elenco nella sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine alfabetico.

I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco sia in merito ai propri recapiti professionali.

L'iscrizione in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

L'istanza, generata in automatico dal sistema, deve essere sottoscritta con firma digitale, e, trasmessa unicamente con la modalità sopra indicata. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all'indirizzo PEC del Comune.

E' possibile contattare il servizio Help Desk Operatori economici per assistenza al numero telefonico 0909018174 (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30).

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio saranno valutate all'atto dell'aggiornamento dell'elenco, che avverrà con periodicità annuale.

3- REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO.

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti così come elencati all'art. 4 del *“Nuovo regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio”* approvato con deliberazione consiliare n. 387 del 13.11.2023:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere iscritti ad un Ordine degli avvocati per l'esercizio della professione forense da almeno cinque anni;
- non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per reati contro una pubblica amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;
- non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione precedente;
- non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni;

- essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo la legislazione italiana;
- non aver subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
- non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;
- non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare più grave dell'avvertimento negli ultimi 5 anni da parte dell'Ordine professionale di appartenenza.
- essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;
- aver preso visione e impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice di comportamento del Comune di Messina, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.
- aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni al Comune di Messina".

Inoltre,

- In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei legali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.
- Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e perdurare durante tutto il periodo di iscrizione nell'Albo.
- Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che, al momento della richiesta di iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore della controparte, cause promosse contro il Comune di Messina o contro una qualsiasi delle società partecipate o aziende speciali del Comune o si trovino in conflitto con gli interessi del Comune o di una delle predette società.
- I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune di Messina o una qualsiasi delle società partecipate o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso o delle società partecipate, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 avviene a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione della Giunta Municipale che autorizza il Sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita relazione istruttoria del dirigente competente all'esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia.

Il professionista viene individuato, sulla base dei seguenti criteri come indicati all'art. 8 del "Nuovo regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio" approvato con deliberazione consiliare n. 387 del 13.11.2023:

- a) specificità, complessità, valore della controversia;

- b) esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto;
- c) analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- d) rotazione degli incarichi;

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di rotazione, trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Comune di Messina, all'atto di conferimento dell'incarico professionale, quantifica l'importo del compenso sulla base dei parametri previsti dall'art. 8 del *Nuovo regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e la rappresentanza in giudizio* approvato con deliberazione consiliare n. 387 del 13.11.2023;

Oltre al compenso, sarà riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute e/o degli oneri eventualmente anticipati nell'interesse dell'Ente.

Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio. Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Il Comune, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d'udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato o prodotti da controparte. L'Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno, il professionista aggiorna la stima del rischio soccombenza, alla luce dell'andamento della causa.

5 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni:

- a) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l'importo determinato in base al precedente punto e l'eventuale fondo spese per anticipazioni;
- b) gli obblighi di comunicazione assunti dal professionista;

6 -LIQUIDAZIONI

Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;
- b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito. La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico.

Il Comune può autorizzare il legale alla distrazione in suo favore delle spese legali liquidate in sentenza a favore dell'Ente e a carico di parte soccombente. In tale ipotesi, il legale dovrà dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta riscossione, per consentire agli uffici competenti gli adempimenti contabili consequenziali.

7- AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione, di cui al precedente art.3.

Qualora venga meno anche solo uno di detti requisiti, potrà essere valutata e disposta la cancellazione dall'elenco.

8 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Il Comune di Messina potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione, nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense.

10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Messina opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Messina in qualità di titolare del trattamento è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

11 - PUBBLICITA'

Il presente avviso, viene pubblicato, all'albo pretorio on-line, sul profilo committente "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti", nel Portale Appalti raggiungibile al seguente link: <https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti>, nelle news del sito

istituzionale; sarà, inoltre, trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina per darne ampia diffusione.

Per ogni eventuale informazione o comunicazione inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al funzionario del Servizio Contenzioso dott.ssa Brunella Pollicino al seguente recapito telefonico: 090/772-2545 o alla email: b.pollicino@comune.messina.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvo PUCCIO